

## Codice civile

### Capo II

#### Delle professioni intellettuali

##### **2233.** Compenso.

Il compenso, se non è convenuto dalle parti e non può essere determinato secondo le tariffe o gli usi, è determinato dal giudice, [sentito il parere dell'associazione professionale a cui il professionista appartiene] [\[c.c. 1657, 1709, 1755, 2225\]](#) <sup>(1)</sup>.

In ogni caso la misura del compenso deve essere adeguata all'importanza dell'opera e al decoro della professione.

Sono nulli [\[c.c. 1418\]](#), se non redatti in forma scritta, i patti conclusi tra gli avvocati ed i praticanti abilitati con i loro clienti che stabiliscono i compensi professionali <sup>(2)</sup>.

-----  
<sup>(1)</sup> L'inciso deve ritenersi abrogato per effetto della soppressione dell'ordinamento corporativo, disposta con [R.D.L. 9 agosto 1943, n. 721](#) e della soppressione delle organizzazioni sindacali fasciste, disposta con [D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 369](#). Le relative funzioni sono ora devolute ai consigli degli ordini in virtù dell'[art. 1, D.Lgs.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382](#), recante norme sui consigli degli ordini e collegi e sulle commissioni interne professionali. La Corte costituzionale, con [sentenza 5-13 febbraio 1974, n. 32](#) (Gazz. Uff. 20 febbraio 1974, n. 48), ha dichiarato non fondata la questione di legittimità del presente comma in riferimento [all'articolo 24, comma secondo, Cost., all'articolo 3, comma primo, Cost.](#) e [all'articolo 101, comma secondo, Cost.](#)

<sup>(2)</sup> Comma così sostituito dall'[art. 2, D.L. 4 luglio 2006, n. 223](#), convertito in legge, con modificazioni, dalla [L. 4 agosto 2006, n. 248](#). Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «Gli avvocati, i procuratori e i patrocinatori non possono, neppure per interposta persona, stipulare con i loro clienti alcun patto relativo ai beni che formano oggetto delle controversie affidate al loro patrocinio, sotto pena di nullità e dei danni.».